COMUNE DI CASTRIGNANO DE' GRECI

Locazione di un'area con annesso chiosco per 3 mesi da destinare ad attività di somministrazione di alimenti e bevande sito presso il Parco "Giardini Unicef – Alan Kurdi"

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1 - Finalità e oggetto della locazione.

1. Oggetto del presente bando è l'assegnazione in locazione di un'area con annesso chiosco-bar per la somministrazione di alimenti e bevande per mesi 3 (tre) prorogabili di ulteriore mese 1 (uno), all'interno del parco denominato "Giardini Unicef – Alan Kurdi";

Art. 2 - Decorrenza della locazione.

- 1. Tutti gli effetti attivi e passivi della locazione decorreranno dalla data di stipula del relativo contratto;
- 2. Al termine della locazione e della relativa gestione del chiosco-bar, la ditta locataria;
- 3. non potrà rivendicare in alcun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi di sorta per la perdita dell'avviamento commerciale.

Art. 3 - Obblighi del locatario.

- 1. Il Locatario, con la stipula del contratto di locazione, avrà l'obbligo di:
 - a) Provvedere all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) Provvedere all'allestimento dell'arredo e delle attrezzature del chiosco bar necessarie al funzionamento dell'attività.
 - c) Esercitare l'attività secondo quanto stabilito dalla normativa regionale e dalle disposizioni comunali vigenti in materia;
 - d) Garantire la custodia, gestione e pulizia dell'area affidata in locazione, meglio definita nella cartografia allegata, dei bagni chimici a servizio dell'attività, allocati nelle immediate vicinanze dell'area dall'Amministrazione Comunale, nonché la pulizia ordinaria tutto il Parco "Giardini Unicef Alan Kurdi", con esclusione dello sfalcio del verde;
 - e) Come stabilito dalla normativa vigente in materia sanitaria, il locatario si impegna ad adottare ed applicare un programma di pulizie e sanificazione dei locali oggetto dell'attività e delle relative attrezzature e arredi nonché dei servizi igienici.

Art. 4 - Destinazione dell'area e del chiosco-bar.

- 1. Nell'area, prima del formale inizio dell'attività, sarà collocato un chiosco/bar, a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, le cui caratteristiche sono allegate al presente bando. Il locatario potrà utilizzare l'area locata, oltre che per la somministrazione di alimenti e bevande, anche per l'organizzazione di piccoli eventi musicali e/o intrattenimento.
- 2. L'attività di somministrazione non sarà trasferibile in località o spazi diversi da quelli dati in locazione.

Art. 5 - Manutenzione dell'area e del chiosco-bar.

1. Il locatario avrà l'obbligo di provvedere alla manutenzione dell'area concessa e del chiosco-bar garantendo il buono stato di conservazione, eseguendo, a propria cura e spese per tutta la durata della locazione, le manutenzioni ordinarie necessarie, ed in particolare tenere in efficienza gli impianti elettrici, di illuminazione ed idraulici presenti nel chiosco/bar.

Art. 6 - Risoluzione del contratto.

- Il locatario non potrà mutare la destinazione d'uso dell'area concessa e del chiosco-bar insistente sulla stessa, né potrà trasferire a terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, locazione.
- 2. Il mancato pagamento, anche parziale, entro i termini contrattuali previsti, del canone di locazione e degli oneri accessori, produrranno ipso iure, ai sensi dell'articolo 1456 codice civile, la risoluzione del contratto di locazione per fatto e colpa del locatario ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto eventualmente ancora dovuto;

Art. 7 - Canone di locazione.

- 1. Il canone mensile dovuto al Comune per la locazione dell'area sarà determinato sulla base della migliore offerta presentata dal soggetto che risulterà aggiudicatario della locazione. Il canone mensile a base d'asta viene fissato in Euro 300,00= (trecento).
- 2. Il canone di locazione verrà corrisposto in numero 1 rate mensile, senza interessi, di cui la prima il giorno della stipula del contratto di locazione e le successive all'inizio di ogni mese.

Art. 8 - Spese utenza elettrica

 Le spese, relative all'utenza elettrica, stimate forfettariamente in € 200,00 mensili, dovranno essere corrisposte alla Tesoreria del Comune contestualmente al versamento del canone di locazione.

Art. 9 - Responsabilità del locatario.

 Il locatario è direttamente responsabile verso il locatore e/o verso terzi dei danni causati per sua colpa e/o del personale alle proprie dipendenze nell'esercizio dell'attività, nonché dei danni causati per sua colpa da incendi, perdite d'acqua, ecc. e da ogni altro abuso e trascuratezza nell'uso della cosa locata;

- 2. Il locatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia e dalla negligenza propria e del personale alle proprie dipendenze, nonché della malafede o della frode nell'impiego di materiali e attrezzature tecniche;
- 3. Il locatario, prima della stipula del contratto di locazione, dovrà stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni verso terzi nello svolgimento dell'attività per un massimale pari a euro 1.000.000,00 (un milione/00).

Art. 10 - Svolgimento attività e ulteriori prescrizioni.

- 1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel chiosco-bar dovrà essere esercitata per il periodo dal 01 Luglio 2020 al 30 Settembre 2020 prorogabile su espressa richiesta del locatario fino al 31 Ottobre 2020.
- 2. Il locatario sarà responsabile del rispetto delle normative in materia igienico-sanitaria e fiscale;
- 3. Salvo cause giustificanti, l'orario minimo di apertura deve essere garantito tutti i giorni dalle ore 17:00 alle 23:00.

Art. 11 - Ispezione del chiosco-bar.

1. Il Comune potrà in qualunque momento procedere all'ispezione del chiosco-bar e dell'area data in locazione, senza preavviso al locatario.

Art. 12 - Riconsegna dell'area

1. Il locatario si impegna e si obbliga a riconsegnare l'area ed il chiosco concessi in locazione in buono stato di conservazione pena il risarcimento del danno;

Art. 13 - Cauzione.

- 1. Al momento della stipula del contratto il locatario dovrà versare apposita garanzia pari a 1 (uno) mese di locazione offerta in sede di gara;
- 2. La cauzione costituita nelle forme di legge, è a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento danni, nonché delle spese che eventualmente l'Amministrazione dovesse sostenere durante la locazione per fatto imputabile al locatario, a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi;
- 3. La cauzione verrà in ogni caso incamerata qualora il locatario dovesse senza valido e giustificato motivo chiedere l'interruzione del rapporto contrattuale durante la durata della locazione o comunque di fatto interrompere l'erogazione del servizio senza preavviso o giustificato motivo;
- 4. Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente;

Art. 14 - Spese contrattuali e di registrazione

1. Sono a carico del locatario tutte le spese contrattuali e di registrazione.
